

## Monitoraggio fiscale

# Voluntary disclosure: non vi sarà anonimato

Punto focale della procedura di voluntary disclosure sarà la fase di contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali - UCIFI. Proprio in relazione a questo aspetto permangono molti dubbi, in primo luogo circa l'assicurazione o meno che venga garantito l'anonimato del contribuente, quanto meno in una fase di "preistruttoria no name".

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners*

In attesa dei definitivi provvedimenti normativi (ovvero la conversione in legge del D.L. n. 4/2014), cominciano a delinearsi in modo sempre più netto sia le possibilità offerte dalla procedura di rimpatrio e che le criticità, spesso significative, connesse alla voluntary disclosure.

Sono stati sicuramente definiti alcuni aspetti della procedura (ad esempio, le riduzioni delle sanzioni amministrative e penali), ma rimangono ancora molti dubbi sulla complessive modalità di attuazione della procedura di emersione che si spera possano venir dissipati dal previsto ed emanando decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Provvedimento che dovrebbe, infatti, disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari.

Ai sensi delle norme introdotte con il D.L. n. 4 del 2014, perché la procedura di collaborazione possa perfezionarsi i soggetti obbligati dovranno versare, in unica soluzione (a differenza, quindi, di quanto avviene nelle normali procedure di accertamento con adesione), le somme dovute in base al successivo avviso di accertamento che verrà emesso dall'Amministrazione finanziaria (lo stesso vale per le somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale). Tale pagamento dovrà avvenire entro i termini per la proposizione del ricorso, o, in caso di istanza di adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

Sembra fuori di dubbio che la presentazione del "modello di adesione" avvenga in una fase già avanzata della procedura dove il soggetto interessato perde qualsiasi tipo di anonimato e comunica al Fisco la propria intenzione di aderire al programma di emersione volontaria.

Trattandosi di una istanza che ha, per espressa previsione contenuta nel modello, il carattere della irrevocabilità, si presuppone che la presentazione dell'istanza sia stata preceduta da un approfondito confronto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, onde evitare (posto che dopo la presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura sarà compito l'Agenzia delle Entrate quantificare le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute a termini di legge) difformi valutazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto a quanto nelle intenzioni del soggetto interessato

Punto focale della procedura sarà, pertanto, la fase di contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI). Ed è proprio in relazione a questo aspetto che permangono molti dubbi che si spera possano essere chiariti al più presto.

In primis l'assicurazione o meno che venga garantito l'anonimato del contribuente, quanto meno in una fase di "preistruttoria no name".

Le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Antonio Martino, responsabile dell'UCIFI, in occasione di un convegno tenutosi in Svizzera, sembrano andare, purtroppo, nella direzione diametralmente opposta: "Non vi sarà una fase nella quale il contribuente potrà conservare l'anonimato. L'Agenzia delle Entrate, infatti, non fornirà consulenze ai professionisti, se non di fronte a documentazione precisa relativa a posizioni nominali".

Alla luce della presa di posizione sopra riportata sorge immediatamente una prima domanda: quali potranno essere gli effetti sul contribuente nel caso in cui quest'ultimo decida di non accettare gli esiti del particolare contraddittorio (che caratterizza la procedura di disclosure) che ha portato all'emissione dell'avviso di accertamento in assenza di anonimato?

I rischi sembrano essere molti anche alla luce dell'analisi delle bozze di modello di adesione che circolano in questi giorni (e che entro la prossima settimana, verranno resi pubblici per una fase di consultazione pubblica aperta ai suggerimenti di professionisti e organizzazioni di categoria).

Ci si riferisce, in particolar modo, all'obbligo di indicare nel dettaglio **eventuali "controparti"** che hanno, in qualsiasi modo, contribuito alla creazione, al mantenimento e all'occultamento dei capitali all'estero con le facilmente immaginabili conseguenze in termini di possibili **accertamenti (tributari, ma anche penali)** in capo a questi soggetti.

Il tutto considerando che l'art. 5-*septies* del D.L. n. 167/1990 (introdotto con il D.L. n. 4/2014) punisce con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Il "modello di adesione" appare, in definitiva, la fase finale di un **lungo e complesso procedimento** che vedrà coinvolti il **contribuente**, i **professionisti** da quest'ultimo incaricati e l'**Amministrazione finanziaria**. Confronto che dovrà essere inevitabilmente "fair" proprio perché una volta giunti alla fase di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, il soggetto interessato sembra non aver più la possibilità di rifiutare le determinazioni cui giungerà l'Amministrazione che addirittura avrà piena indicazione della "destinazione" che verrà data alle attività estere oggetto di emersione.

Il tema dell'**anonimato** è, sicuramente, uno degli aspetti più critici di tutta la procedura e uno dei driver che guideranno i contribuenti verso la scelta dell'adesione o meno alla procedura di rientro dei capitali detenuti fuori del territorio nazionale.

Sul punto si auspica un ripensamento della posizioni espresse dall'Amministrazione finanziaria in quanto appare davvero imprescindibile, per la buona riuscita del programma di rientro, la garanzia dell'anonimato almeno sino al momento di presentazione dell'istanza di adesione.

*Copyright © - Riproduzione riservata*